

ORIGINALE



COMUNE DI BARGA

PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 12
in data 21/03/2019

Prot. n. _____ del _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale **Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica**

Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE E CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA.

L'anno 2019, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella Sala del Palazzo Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

Risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bonini Marco	Sindaco	X	
2	Baldacci Lara	Consigliere		X
3	Bernardini Raffaello	Consigliere	X	
4	Campani Caterina	Consigliere	X	
5	Consani Francesco	Consigliere	X	
6	Giannotti Sabrina	Consigliere		X
7	Mastronaldi Luca	Consigliere	X	
8	Onesti Marco	Consigliere	X	
9	Onesti Pietro	Consigliere	X	
10	Passini Gianpiero	Consigliere	X	
11	Salvateci Giorgio	Consigliere	X	
12	Santi Stefano	Consigliere	X	
13	Santini Guido	Consigliere		X
14	Sereni Umberto	Consigliere		X
15	Stefani Giovanna	Consigliere	X	
16	Tognarelli Francesca	Consigliere	X	
17	Tonini Lorenzo	Consigliere	X	
			13	4

Presiede il Sig. Bonini Marco nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Bernardini Raffaello, Consani Francesco, Onesti Marco

Introduce il Sindaco.

Illustra la proposta l'Ing. Francesca Francesconi Responsabile dell'Area Assetto del Territorio presente alla seduta. Intervengono Consigliere Tonini e Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Urbanistico vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2014 (salvo stralcio oggetto di ripubblicazione);

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 16/11/2018 con cui è stata adottata la Variante in oggetto;

Rilevato in particolare il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 222 della L.R. n. 65/2014 "Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014", secondo cui:

- 2 Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.*
- 2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.*
- 2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.*

Il Piano Strutturale vigente, approvato in data 15/01/2010 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2010;

Considerato che in data 17/09/2018 il Consiglio Comunale ha adottato per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della L.R. n. 65/2014 il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Visto che con la redazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato perimetrato "il territorio urbanizzato" di cui all'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e che pertanto risulta superata la disciplina transitoria prevista dalla stessa L.R. n. 65/2014 nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni introdotte dalla stessa L.R. n. 65/2014;

Visto in particolare l'art. 224 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. "Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato" secondo cui

"Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al

momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM”;

Rilevato che in virtù delle suddette disposizioni e di quanto stabilito all'art. 25 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale Intercomunale, il Comune di Barga ha la possibilità di elaborare e approvare Varianti allo strumento urbanistico vigente;

Considerato che il provvedimento in esame è riferito a variazioni puntuali dei contenuti del Regolamento Urbanistico vigente (elaborati grafici) così come descritto negli elaborati della Variante, motivate dall'esigenza di consentire interventi (in taluni casi anche urgenti) finalizzati a dare attuazione agli obiettivi e contenuti dello stesso Regolamento Urbanistico e/o di altri strumenti sovraordinati;

Considerato che la presente Variante NON interessa aree ubicate entro la perimetrazione del Sito Natura 2000 (crinale appenninico), né aree soggette a vincolo paesaggistico così come da estratti cartografici riportati nella Relazione Tecnica;

Considerato che le variazioni proposte non sono in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale recentemente adottato e in particolare con le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 delle Disciplina di Piano;

Ritenuto comunque dover precisare che al momento della presentazione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi dovrà essere espressamente accertata la coerenza degli stessi con i contenuti e gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale;

Rilevato che le previsioni oggetto della presente Variante non sono riferite a interventi per i quali sia necessario ai sensi delle disposizioni vigenti, il ricorso a procedure di Valutazione Impatto ambientale (VIA) in sede di progettazione;

Valutati i contenuti della Relazione Tecnica della Variante e ritenuto dover sottolineare che le variazioni proposte non comportano incremento del dimensionamento a fini residenziali (in quanto sono proposte modeste rettifiche cartografiche di zonizzazioni già previste) e/o spostamenti all'interno della stessa U.T.O.E. di aree a destinazione residenziale, né significativi incrementi delle aree a destinazione produttiva;

Preso atto degli esiti delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente come da Relazione approvata con Delibera Giunta Comunale n. 58 del 28/03/2017;

Rilevato che la variante proposta non comporta modifiche/integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, già sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.;

Considerato che le variazioni proposte non incidono in modo significativo sulle risorse e che i contenuti del Regolamento Urbanistico vigente che sono stati oggetto di Valutazione Ambientale Strategica in fase di redazione dello stesso R.U.;

Considerato, inoltre, che trattandosi di aree interne al perimetro del “territorio urbanizzato” individuato con la stesura del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) non sono rilevabili situazioni di criticità rispetto alle risorse e agli indicatori individuati con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello stesso PSI;

Accertato che la Variante in esame è riconducibile alla fattispecie dell'art. 28 Bis della L.R. n. 65/2014 “Disposizioni generali sulle varianti semplificate” secondo cui:

“1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.

2. *Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica”;*

Visto il D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i.;

Vista la L.R. n. 10/2010 con particolare riferimento all'art. 5 comma 3 bis secondo cui:
“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente e presenta una relazione motivata all'autorità competente , la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”

Considerato che il Nucleo Comunale di Valutazione (NUVAC) quale Autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i. ha esaminato in data 15 Ottobre 2018 la relazione predisposta dal Responsabile Area assetto del territorio alla luce delle suddette disposizioni ed ha espresso il “parere motivato” di esclusione dalla assoggettabilità a VAS pubblicato sul sito web dell'Ente in data 7/11/2018;

Visti gli Elaborati della variante così come nel seguito elencati:

- 1 – Documento preliminare Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica,
- 2 – Relazione Tecnica,
- 3 – Elaborati grafici e norme,
- 4 – Elaborati art. 104 L.R. n. 65/2014;

Visto l'art. 104 della L.r. n. 65/2014 (Indagini idrogeologiche e idrauliche);

Visto il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (PAI) vigente;

Visto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Vista la Variante di adeguamento del PAI al PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale;

Considerato che la Variante in esame non interessa aree oggetto di previsioni e disposizioni del PAI e che pertanto ai sensi delle norme dello stesso PAI non è stato necessario richiedere il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale;

Considerato che gli elaborati della Variante e le relative Indagini idrogeologiche e idrauliche redatte dal professionista Geol. Paolo Sani (a seguito del conferimento di specifico incarico professionale) sono state depositate all'Ufficio regionale competente come da disposizioni della L.R. n. 65/2014 e del Regolamento n. 53/R/2011, come da protocollo n. 19188 in data 08.11.2018 (Deposito n. 2135 del 12.11.2018);

Vista l'attestazione di adeguatezza delle indagini idrogeologiche e idrauliche;

Vista l'attestazione di conformità della Variante proposta agli esiti delle suddette indagini;

Visto il parere reso dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord pervenuto con nota prot. n. 3001 del 21.02.2019;

Preso atto che per la variante adottata è stato eseguito il percorso partecipativo descritto nel rapporto finale del Garante allegato alla presente Delibera (Allegato A);

Vista la Delibera n. 47 del 12/03/2019 con cui la Giunta Comunale ha individuato il Responsabile del Procedimento nell'istruttoria della variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto nella persona del Responsabile Area Assetto del Territorio Ing. Francesca Francesconi in sostituzione dell'Ing. Daisy Ricci collocata in aspettativa;

Preso atto in particolare delle comunicazioni di avvio del procedimento trasmesse ai soggetti proprietari delle aree aventi destinazione di zona omogenea di tipo "C3" nell'U.T.O.E. n. 2 (Barga) e finalizzate all'individuazione di spazi da destinare ad attrezzature di interesse collettivo e opere di urbanizzazione;

Preso dei "contributi" pervenuti, detenuti in atti e accertata l'avvenuta valutazione degli stessi ai fini della redazione della presente Variante;

Considerato che l'avviso di adozione della variante in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana n. 48 del 28 novembre 2018;

Preso atto che nel periodo di deposito, 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, è pervenuta n. 1 osservazione da parte dell'Ufficio Area Assetto del Territorio al fine di correggere errori materiali nella modifica n. 4 relativa alla norma che disciplina la zona omogenea C3;

Visto l'art. 78 del D.L.vo n. 267/00 in merito all' "Obbligo di astensione";

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i.;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 ;

Con voti favorevoli n. 13 resi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di controdedurre all'osservazione pervenuta in conformità al parere reso dall'Ufficio competente
3. Di accogliere, per le motivazioni indicate nella documentazione allegato B l'osservazione pervenuta

Con successiva votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti;

DELIBERA

4. Di approvare la Variante (semplificata) al Regolamento Urbanistico vigente costituita dagli elaborati descritti in narrativa e detenuti in atti, adeguati in accoglimento dell'osservazione pervenuta, dando atto del ricorrere delle condizioni di cui all'art. 222 e all'art. 28 bis della L.R. n. 65/2014 e all'art. 5 comma 3 bis della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.;
5. Di incaricare il Responsabile Area assetto del Territorio di provvedere alla trasmissione del presente atto ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. 65/2014 e di provvedere alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione decorsi 15 giorni dalla suddetta comunicazione così come previsto dal comma 6 dell'art. 19 della L.R. 65/2014;
6. Di dare atto che la variante di cui trattasi sarà efficace decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014;

Di dare mandato all'Area Assetto del Territorio e al Garante dell'Informazione e della Partecipazione di disporre la pubblicazione degli atti della Variante sul sito istituzionale come da disposizioni vigenti provvedendo all'adeguamento degli elaborati cartografici

Successivamente con voti favorevoli n. 13, resi per alzata di mano dai n. 13, Consiglieri presenti e votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000 per consentire l'attuazione degli interventi proposti con la redazione della presente variante in tempi ridotti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
Bonini Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Poggi Clarice

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dl termine della pubblicazione all'Albo online.